

e che ne facciano domanda, aumentando contemporaneamente di altrettanti posti l'organico di detti ufficiali d'ordine, e rispettivamente in proporzione le varie classi.

(È approvato).

« Art. 4. Le nomine di cui all'articolo precedente verranno effettuate sotto condizione che agli scritturali, che le conseguiranno, sarà precluso il passaggio ad altro ruolo sia nell'amministrazione centrale della guerra, sia nelle altre amministrazioni dello Stato, di guisachè essi potranno soltanto aspirare a percorrere le varie classi dell'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.

« Il ministro predetto è incaricato di stabilire in proposito tutte quelle altre norme che saranno necessarie a salvaguardare i diritti degli ufficiali di scrittura ora esistenti e dei sottufficiali in attesa d'impiego. »

(È approvato).

« Art. 5. A quegli ufficiali d'ordine nominati a senso dell'articolo 2, che nella qualità di scritturali percepivano una paga annua superiore allo stipendio lordo loro spettante nella loro nuova posizione, sarà corrisposta fino a perequazione la differenza sotto forma d'assegno personale non calcolabile agli affetti della pensione.

« Nel fissare l'assegno personale da corrispondersi a quelli dei predetti ufficiali d'ordine che all'atto di tale nomina avranno la loro residenza a Roma, si terrà conto non solo dello stipendio, ma anche dell'indennità di residenza loro spettante ».

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Se non erro, qui deve essere intervenuto un piccolo errore di stampa: nella seconda riga dell'articolo deve essere richiamato l'articolo 3 invece del 2.

È un errore di stampa, me ne appello al relatore.

COMPANS, *relatore*. Sì, si deve dire articolo 3 perchè si riferisce appunto agli operai e lavoranti di artiglieria e genio che sono accennati nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Con questa piccola correzione pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Per l'articolo 6 l'onorevole ministro della guerra ha dichiarato di accettare, invece del testo della Commissione, quello proposto dall'onorevole Monti-Guarnieri che è del tenore se-

uente: « La graduatoria degli scritturali predetti verrà determinata dal ministro della guerra con decreto reale sulla base dell'anzianità e dell'ordine delle paghe nel personale di cui fa parte attualmente. »

L'onorevole relatore aveva accennato ad una aggiunta, mi pare...

COMPANS, *relatore*. Credevo di essere d'accordo con l'onorevole ministro sul concetto dell'idoneità, che risponde ad un criterio sostanziale, non sempre, nè in tutte le direzioni incluso e determinato dell'entità della paga.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Mi pare che non ce ne sarebbe bisogno: dal momento che si devono fondere insieme i due criteri delle paghe e dell'anzianità, è inutile mettere in conto anche l'idoneità.

COMPANS, *relatore*. Non insisto, del resto, rimettendomi al desiderio dell'onorevole ministro, che con tutti gli elementi che avrà a sua disposizione potrà stabilire una graduatoria rispondente ai meriti ed ai diritti acquisiti.

PRESIDENTE. Pare anche a me che sia abbastanza chiaro.

Allora la dizione sarà questa:

« La graduatoria degli scritturali predetti verrà determinata dal ministro della guerra con decreto reale sulla base dell'anzianità e dell'ordine delle paghe nel personale di cui fanno parte attualmente. »

Metto a partito questo articolo 6 nella sua nuova dizione.

(È approvato).

« Art. 7. È parimenti data facoltà al ministro della guerra di nominare assistenti locali del genio di terza classe, secondo le norme dei predetti articoli 3 e 5 e del secondo comma dell'articolo 4, gli attuali capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti del genio che prestano già servizio di assistenti, che ne siano meritevoli e ne facciano domanda. »

Metto ai voti questo articolo 7 ed ultimo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Accordo commerciale provvisorio, concluso il 22 dicembre 1903 tra l'Italia ed il Montenegro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per un accordo commerciale provvisorio fra l'Italia ed il Montenegro del 22 dicembre 1903.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico. « È convertito in legge il